



Associazione Nazionale Ispettori Sanitari

e-mail: info@ispettorisanitari.it pec: ispettori.sanitari@pec.it

sito web: www.ispettorisanitari.it

2 novembre 2018

Alla CISL FP Emilia Romagna

e, p.c. Dott. Davide Battini

Dott. Mauro Noberini

Dott. Alessandro Beux
Presidente della Federazione
degli Ordini Tsm Pstrp

OGGETTO: Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ARPA – obbligo iscrizione all'albo professionale.

Apprendiamo che è stata emanata una Vs. nota con la quale, facendo riferimento all'evento AITeP - ANIS, tenutosi a Bologna in data 18 ottobre 2018 in seno alla fiera Ambiente Lavoro dal titolo "il Tecnico della Prevenzione", si dà intendimento che è opinione di tutte le Associazioni presenti all'evento che per il personale in oggetto non corra l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale.

Premesso che quanto sostenuto dalla scrivente Associazione è inequivocabile e facilmente reperibile dagli atti pubblicati nel nostro sito www.ispettorisanitari.it; ovvero, l'iscrizione all'albo professionale è obbligatorio per tutti gli coloro che esercitano la professione, in qualunque forma giuridica svolta.

Nel caso particolare dei TPALL ARPA la nostra convinzione si fonda sui seguenti punti:

- se è vero che l'art. 1 punto 6. del D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 recita "*Il tecnico della prevenzione nell'ambiente, e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente*", è pur vero che con il D.M.S. 3 novembre 2011 riconosce dette funzioni e competenze alle Guardie di Sanità del Ministero della Salute e ai Carabinieri del NAS del Ministero della

Difesa. Risulta evidente che è stato intendimento del legislatore riconoscere le competenze previste dal D.M. 58/97 a tutti i soggetti che ne esercitano le funzioni;

- il TPALL è chiamato a vigilare e controllare (ai sensi dell'art. 1 punto i) del D.M. 17 gennaio 1997, n. 58) su quanto previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze. Le competenze sull'ambiente sono demandate alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- l'art. 5 punto 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 recita “*Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo*” il successivo art. 12, sostituendo l'art. 348 del C.P., inasprisce le pene per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, tra questi quella del TPALL;
- la Circolare della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale n. 50053-P-18/10/2018 chiarisce i termini entro i quali tutti i professionisti sanitari devono iscriversi al relativo albo professionale (1 luglio 2018) onde evitare di incorrere nel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 C.P).

Per quanto sopra rappresentato, vista la complessità della questione trattata e le ripercussioni sia di natura amministrativa che penale alle quali possono essere esposti tutti i lavoratori che esercitano le funzioni del TPALL, si invita ad una attenta valutazione dei pareri espressi dalle Associazioni presenti all'evento del 18 ottobre 2018 prima di attribuire a tutti le stesse conclusioni.

Cordiali saluti

Il Presidente ANIS
Dott. Saverio Maurizio Parrino
